

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4866 del 28/08/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6, 27 E 31 - CHIUSA GIANPAOLO - DOMANDA DI VARIANTE SOSTANZIALE, CAMBIO TITOLARITA' E RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IRRIGUO AGRICOLO, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI ROCCABIANCA (PR), LOC. RAGAZZOLA. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC. PRPPA0312.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5070 del 28/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	Pietro Boggio Tomasaz

Questo giorno ventotto AGOSTO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Pietro Boggio Tomasaz, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A di progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006, 1985/2011, 65/2015; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la d.G.R.1717/2021; la D.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le D.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; la d.G.R 1060/2023 in merito al rispetto dei parametri quantitativi delle acque;

– l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, conferito al Dott. Paolo Maroli con DDG n. 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

PREMESSO:

– che con domanda prot. PG/2018/16377 del 02/08/2018, successivamente integrata con domanda prot. PG/2024/187 del 08/01/2024, presentate ai sensi del R.R. 41/2001, Chiusa Gianpaolo, P.IVA 03003160342, ha richiesto rinnovo con cambio di titolarità e variante sostanziale di 2 delle 3 opere di derivazione della concessione sita nel Comune di Roccabianca (PR) ad uso irriguo agricolo, con scadenza al 31/12/2015, assentita con determinazione della Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po n. 15693 del 13/10/2005, intestate a Bezza Antonio e facenti parte della pratica PRPPA0312;

– che, per soddisfare suddetta richiesta, ARPAE è stato generato nuovo codice pratica: PR18A0066;

DATO ATTO che con domanda prot. n. 1817 del 09/01/2024, Chiusa Gianpaolo, P.IVA 03003160342, ha richiesto la titolarità di tutte le opere di derivazione ricomprese nella pratica PRPPA0312;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria del procedimento ed è stata disposta la pubblicazione della domanda tramite avviso sul BURERT n.59 del 28.02.2024 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione.

DATO ATTO:

– che la domanda è corredata dalla prescritta documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato;

– la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione

del canone, come uso **irriguo agricolo**;

– che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente) è da ritenersi compatibile ai sensi delle DGR 1415/2016 e 1195/2016;

CONSIDERATO:

– che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell’Autorità di Bacino, ai sensi dell’art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

– che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;

– che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO DEL parere favorevole espresso dai seguenti enti:

– Provincia di Parma che ha rilasciato in data 06/03/2024, Prot. n. PG/2024/43542 parere favorevole;

– Consorzio di Bonifica Parmense che ha rilasciato in data 16/05/2025, Prot. n. PG/2025/90883 parere favorevole;

CONSIDERATO che il canone per l’anno 2025 è quantificato in 80,06 euro;

CONSIDERATO che la somma corrisposta potrà essere soggetta, alla scadenza della concessione, a conguaglio in base ad aggiornamenti o rideterminazioni dei canoni annuali, conseguenti ad aggiornamenti Istat o a modifiche normative, come indicato in disciplinare;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha versato l'importo di 382,39 euro a titolo di canoni per le annualità dal 2016 al 2025;
- ha versato la somma pari a 250,00 a titolo di deposito cauzionale

DATO ATTO:

- che in data 12/06/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 17/06/2025, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, D.Lgs. 159/2011;

CONSIDERATO che Bezza Antonio ha ottemperato agli obblighi derivanti dalla concessione e che pertanto la somma di 51,65 euro prestata a garanzia può essere svincolata e può essere restituito all'avente diritto l'importo del deposito cauzionale versato;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PRPPA0312;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Chiusa Gianpaolo, P.IVA 03003160342, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante sostanziale e cambio di titolarità di concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, codice pratica PRPPA0312, ai sensi del r.r. 41/2001, nel

Comune di Roccabianca (PR), loc. Ragazzola. I pozzi 1 e 2 sono ubicati su terreno di proprietà del richiedente; il pozzo 3 è ubicato su terreno in disponibilità del richiedente di cui si è acquisito assenso da parte dei proprietari del terreno; codice pratica PRPPA0312, con le caratteristiche di seguito descritte:

	Pozzo 1	Pozzo 2	Pozzo 3
Destinazione d'uso	irriguo agricolo	irriguo agricolo	irriguo agricolo
Prof. (m) da p.c.	41,0	42,0	42,0
Foglio	1	1	1
Mappale	33	32	99
Coord. UTM RER x	593551	593725	594352
Coord. UTM RER y	985252	985524	986422
Portata massima di esercizio (l/s)	15	15	15
Volume complessivo prelevato (mc/anno)	16.667		

per un prelievo di risorsa idrica stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a **l/s 45,0** e nel limite di volume complessivo pari a **mc/annui 16.667**.

2. di stabilire che la concessione è valida fino al **31/12/2034** e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi (monitoraggi annuali e relazione finale) posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, articolo 7;
3. di archiviare la pratica di concessione in istruttoria PR18A0066 in quanto accorpata alla presente pratica PRPPA0312;
4. di dichiarare che nulla osta alla restituzione della somma di 51,65 euro versata a titolo di deposito cauzionale da Bezza Antonio;
5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 19/06/2025,

registrato al prot. n. 152987 del 28/08/2025;

6. di dare atto che il concessionario risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;

7. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in 80,06 euro e di dare atto che esso è stato versato;

8. di dare atto che la somma corrisposta potrà essere soggetta, alla scadenza della concessione, a conguaglio in base ad aggiornamenti o rideterminazioni dei canoni annuali, conseguenti ad aggiornamenti Istat o a modifiche normative, come indicato in disciplinare;

9. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro e di dare atto che esso è stato versato;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;

11. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

12. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 D.Lgs. 159/2011;

13. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

14. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

15. di dare atto che il Responsabile del procedimento è Pietro Boggio Tomasaz;
16. di rendere noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei 5 medesimi dati è il dott. Paolo Maroli, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Parma, con sede in P.le della Pace n.1 a Parma e le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Parma, con sede in P.le della Pace n.1 a Parma e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;
17. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
18. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

Su disposizione del Dirigente

Paolo Maroli

Il Titolare dell'Incarico di Funzione

"Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi"

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest ARPAE

Pietro Boggio Tomasaz

documento firmato digitalmente

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Chiusa Gianpaolo, P.IVA 03003160342 (codice pratica PRPPA0312).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita dai seguenti punti di prelievo:

	Pozzo 1	Pozzo 2	Pozzo 3
Prof. (m) da p.c.	41,0	42,0	42,0
caratteristiche tubazione di rivestimento	diam. 300 mm	diam. 300 mm	diam. 300 mm
pompa	elettrosommersa da 20 kW*	elettrosommersa da 20 kW	elettrosommersa da 20 kW
Profondità tratti filtranti (da p.c.)	n.d.	n.d.	n.d.
Note	*oppure motopompa aspirante		

2. L'opera di presa è sita in nel Comune di Roccabianca (PR), loc. Ragazzola. I pozzi 1 e 2 sono ubicati su terreno di proprietà del richiedente; il pozzo 3 è ubicato su terreno in disponibilità del richiedente di cui si è acquisito assenso da parte dei proprietari del terreno:

	Pozzo 1	Pozzo 2	Pozzo 3
Foglio	1	1	1
Mappale	33	32	99
Coord. UTM RER x	593551	593725	594352
Coord. UTM RER y	985252	985524	986422

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo agricolo. La superficie del fondo destinata a coltivazioni agricole e irrigata a rotazione dai pozzi in questione, ha una estensione pari a circa ha 5. Su tale superficie viene attuata la rotazione colturale. Il sistema di irrigazione utilizzato è del tipo ad aspersione (detto anche "a pioggia") ed "a goccia".
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 45,0 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 16.667 (**relativo alla concessione nel suo complesso**).
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: 0630ER-DQ2-PPCS Nome: Pianura Alluvionale Padana – Confinato Superiore;

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito. Per l'**anno 2025** il canone è determinato in **80,06 euro**.

Il **pagamento** dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: [PayER-PagoPA](#) o secondo eventuali altre indicazioni di pagamento che venissero impartite dall'autorità competente, nel rispetto delle disposizioni normative. Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma [PayER-PagoPA](#) sono riportate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle modalità di pagamento concessioni demanio idrico.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta

automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, la somma corrisposta potrà essere soggetta, alla scadenza della concessione, a conguaglio in base ai citati aggiornamenti Istat o modifiche normative.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **250 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2034**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia circolare, Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla normativa vigente, di utilizzare le opere per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.
10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.